

SCHEMA N. NP/24907
DEL PROT. ANNO.....2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Ambiente
Progetti e Programmi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale - Settore

OGGETTO : Legge regionale n.28/2009. Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione d.G.R. n.328/2006.

DELIBERAZIONE

N.

30

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

IN

18/01/2013

DATA

LA GIUNTA REGIONALE

RICHIAMATI

la direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE Conservazione uccelli selvatici (Direttiva "uccelli") ;

la direttiva 92/43/CEE Conservazione habitat naturali e seminaturali (Direttiva "habitat");

la legge regionale 10 luglio 2009, n.28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"

la legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 "Disposizioni in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e modifiche alla L.R. 38/1998 (Disciplina Valutazione di Impatto Ambientale)";

la d.G.R. n.328 in data 7.4.2006 "Art.5 d.P.R. n.357/1997. Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto l'applicazione della Valutazione di incidenza. Sostituzione d.G.R. n.646/2001"

DATO ATTO che la citata legge regionale n.28/2009 stabilisce

- all'art.2, comma 1, lett.e), che, fra le competenze della Regione, rientra la definizione dei criteri, delle linee guida e delle procedure sulla base dei quali effettuare la valutazione di incidenza dei piani, dei progetti e interventi di cui all'art.5 del d.P.R. n.357/1997 e ss.mm.ii.;
- all'art.6, comma 2, che sia la Giunta regionale ad approvare i suddetti criteri, linee guida e procedure per l'applicazione della Valutazione di incidenza
- all'art.8 comma 1, che la Valutazione di incidenza è effettuata dai soggetti gestori dei siti Rete Natura 2000 o dalla Regione nei casi enumerati al successivo articolo 9;
- allo stesso art.8, comma 2 i casi di esclusione dalla Valutazione di incidenza;
- all'art.20, comma 6 che fino all'adozione dei criteri, linee guida e procedure di cui sopra continuino ad applicarsi i provvedimenti regionali già assunti in materia di Valutazione di incidenza, attualmente la d.G.R. n.328/2006;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Carnevale)

ATTO

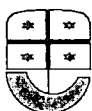
AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

criteri

PAGINA : 1

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



CONSIDERATO

- che i contenuti della citata d.G.R. n.328/2006, nella quale sono stati stabiliti le competenze, i criteri e gli indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza dei piani, progetti ed interventi, nonché i contenuti minimi dello studio di incidenza, non sono più attuali rispetto a quanto stabilito dalla l.r. n.28/2009, con riferimento principalmente proprio alle competenze ed alla Valutazione dei piani sottoposti a VAS (Valutazione ambientale strategica);
- che è inoltre necessario tenere conto di quanto stabilito in materia dalla "Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva Habitat 92/43/CEE" redatta dalla Commissione europea per l'Ambiente della Comunità europea;

RITENUTO pertanto necessario dare attuazione a quanto stabilito in materia di Valutazione di incidenza dalle leggi regionali n.28/2009 e n.32/2012, introducendo, tra l'altro:

- indicazioni procedurali sulla prevalutazione di incidenza,
- l'individuazione di talune fattispecie da sottoporre a tale prevalutazione;
- individuazione di talune fattispecie che non necessitano né di prevalutazione né di valutazione di incidenza, fra cui alcuni interventi di manutenzione ordinaria lungo i corsi d'acqua, che non determinano incidenze significative negative sugli habitat e sulle specie ivi presenti,
- chiarimenti procedurali relativamente alle esclusioni previste dall'art.8, comma 3 della l.r. n.28/2009;

DATO ATTO che le fattispecie individuate al punto precedente si pongono nell'ottica della semplificazione procedurale, che, senza compromettere la tutela e la conservazione dei siti della Rete Natura 2000, consentono una corretta gestione dei siti medesimi;

CONSIDERATO inoltre

che ai sensi della normativa vigente, tutti i piani per i quali è necessaria la valutazione di incidenza devono essere sottoposti a procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ad eccezione dei piani di gestione forestale o strumenti equivalenti;

che tali piani forestali o equivalenti necessitano tuttavia, ai fini di determinarne l'incidenza su specie od habitat, di una opportuna valutazione basata su criteri e contenuti che, a causa della loro specifica settorialità, saranno oggetto di ulteriore dettaglio;

CONSIDERATO quindi necessario approvare gli allegati alla presente deliberazione, quali parte integrante e sostanziale del provvedimento, contenenti i criteri e gli indirizzi procedurali per la Valutazione di incidenza di Piani, progetti ed interventi in Liguria, in sostituzione della d.G.R. n.328/2006;

SENTITI gli Enti gestori dei Siti Rete Natura 2000 liguri;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Carnevale)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

criteri



SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Protezione civile, Caccia e Pesca
nelle acque interne, altra economia e stili di vita consapevoli;

DELIBERA

per quanto in premessa esposto

di approvare i criteri ed indirizzi procedurali per la Valutazione di incidenza di Piani, progetti ed interventi
in Liguria, allegati alla presente deliberazione della quale costituiscono parte integrante e sostanziale;

di stabilire che il presente provvedimento sostituisce la propria precedente deliberazione n.328 in data
7.4.2006 ad oggetto "Art.5 d.P.R. n.357/1997. Approvazione di criteri e di indirizzi procedurali ad oggetto
l'applicazione della Valutazione di incidenza. Sostituzione d.G.R. n.646/2001".

Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione
Liguria.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, o,
alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni
dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Carnevale)

ATTO

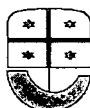
AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

criteri

PAGINA : 3

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



CRITERI E INDIRIZZI PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI

(Finalità)

Per poter salvaguardare l'integrità dei siti Rete Natura 2000 e, in particolare, degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse comunitario in essi presenti, nella pianificazione e programmazione territoriale, così come nella realizzazione di progetti ed interventi, si deve tenere conto della valenza naturalistico – ambientale dei siti stessi, tramite apposita “valutazione di incidenza”, con le modalità individuate nel presente atto.

La valutazione di incidenza ha lo scopo di verificare la compatibilità ambientale delle trasformazioni del territorio attraverso l'analisi delle possibili conseguenze negative sugli habitat e sulle specie animali e vegetali di interesse comunitario derivante dalla realizzazione delle opere previste dai piani, dai progetti e dagli interventi.

La valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi deve essere effettuata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale regionale, nonché delle misure di conservazione e degli eventuali piani di gestione dei siti Rete natura 2000, tenendo conto degli obiettivi di conservazione degli stessi.

Le presenti linee guida hanno lo scopo di fornire supporto tecnico di riferimento per la redazione e la **valutazione** dello Studio di incidenza di cui all'art.6 della legge regionale 10 luglio 2009, n.28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”

(Definizioni)

Ente gestore: L'Ente competente preposto alla valutazione di incidenza ai sensi degli artt.8 e 9 della l.r. n.28/2009;

Valutazione di incidenza: è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano/progetto/intervento che possa avere incidenze significative su un sito Rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani/progetti/interventi e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. La procedura ha lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti Rete natura 2000 attraverso l'esame delle interferenze di piani/progetti/interventi, ai sensi dell'art.6 comma 3 della direttiva 92/43/CEE, qualora questi non siano direttamente connessi e necessari alla

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Carnevale)

ATTO

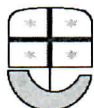
AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

criteri

PAGINA : 4

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, quindi previsti nella misure di conservazione o nel piano di gestione del sito in questione.

Incidenza significativa: si intende la probabilità di un piano, un progetto o un intervento di modificare lo stato di conservazione delle specie e degli habitat per i quali il sito è stato designato e/o produrre effetti sull'integrità di un sito Natura 2000; la determinazione della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito.

Incidenza negativa: si intende la possibilità di un piano, progetto o intervento di incidere significativamente su un sito Natura 2000, arrecando effetti negativi sull'integrità del sito e/ sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat per i quali il sito è stato designato, con riferimento agli obiettivi della rete Natura 2000.

Incidenza positiva: si intende la possibilità di un piano, progetto o intervento di incidere significativamente su un sito Natura 2000, non arrecando effetti negativi sull'integrità del sito e/o sullo stato di conservazione delle specie e degli habitat per i quali il sito è stato designato, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000.

Valutazione d'incidenza positiva: si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano, progetto o intervento che abbia accertato l'assenza di effetti negativi sull'integrità del sito.

Valutazione d'incidenza negativa: si intende l'esito di una procedura di valutazione di un piano, progetto o intervento che abbia accertato la presenza di effetti negativi sull'integrità del sito.

Integrità di un sito: definisce una qualità o una condizione di interezza o completezza del sito, nel senso di "coerenza della struttura e della funzione ecologica di un sito in tutta la sua superficie".

Misure di mitigazione: azioni finalizzate ad attenuare gli impatti negativi di un piano/progetto/intervento ed i suoi effetti in fase di cantiere ed in quella di esercizio;

Misure di compensazione: azioni concepite specificatamente per un piano, progetto o intervento tese a bilanciare gli impatti negativi ed a fornire una compensazione comparabile sul piano quali/quantitativo degli effetti negativi prodotti sulle specie e sugli habitat interessati, ai sensi dell'art.5, commi 9 e 10, del d.P.R. n.357/1997.

Progetti e interventi con tali termini si intende non solo la realizzazione di lavori di costruzioni di opere, manufatti o altri interventi sul territorio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo, ma anche, in senso lato, tutte quelle attività che possono avere incidenze significative su un sito o su una specie;

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Carnevale)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

ATTO

criteri

PAGINA : 5

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



(Valutazione di incidenza dei Piani)

Sono sottoposti a valutazione di incidenza tutti i **piani** territoriali, generali e di settore, compresi i piani agricoli e faunistico – venatori e le loro varianti e modifiche ricadenti interamente o parzialmente all'interno dei siti Natura 2000.

I proponenti di piani di cui sopra, predispongono, secondo i contenuti e con le procedure di cui agli **allegati A e B** uno studio per permettere all'autorità competente di valutare gli effetti che il piano può avere sul sito.

La valutazione di incidenza dei piani sottoposti a VAS o a verifica di assoggettabilità è effettuata, precedentemente all'approvazione dei piani stessi, sulla base dello studio di incidenza nell'ambito della procedura di VAS o a verifica di assoggettabilità e deve risultare esplicitamente nel provvedimento autorizzatorio. In tal caso il rapporto ambientale di VAS deve contenere tutti gli elementi necessari per la valutazione di incidenza. L'ente gestore del sito Rete Natura 2000 è coinvolto nella procedura di VAS in qualità di soggetto competente in materia ambientale di cui all'art.6 comma 1 della l.r. n.32/2012.

La valutazione di incidenza dei piani in argomento non sottoposti al campo di applicazione della VAS, ma rientranti nel campo di applicazione del d.P.R. 357/1997, quali i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti (art.3, comma 5 lett.d) l.r. n.32/2012), è effettuata dall'autorità competente alla valutazione di incidenza dei progetti ed interventi ai sensi della l.r. n.28/2009, preventivamente all'approvazione dello stesso.

(Valutazione di incidenza dei progetti e interventi)

Tutti i progetti ed interventi e le loro modifiche che riguardano aree al cui interno ricadono, anche solo parzialmente siti Rete Natura 2000 sono soggetti a valutazione di incidenza.

La valutazione di incidenza di cui al comma precedente è effettuata, secondo i criteri e le procedure di cui agli **allegati B e C** alla presente deliberazione, dai soggetti di cui agli artt. 8 e 9 della legge regionale 10 luglio 2009, n.28 "Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità" e deve sempre risultare esplicitamente dai provvedimenti adottati.

Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli allegati 1, 2 e 3 della L.R. 38/98 e ss.mm. che interessano siti della Rete Natura 2000, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della procedura di VIA che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente provvedimento, facendo riferimento **all'allegato A**.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Carnevale)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

criteri

PAGINA : 6

COD. ATTO : DELIBERAZIONE



Nel caso di progetti che riguardano gli habitat marini 1110 "banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina"/ 1120* "praterie di posidonie (*Posidonium oceanicae*)"/ 1170 "scogliere"/ 8330 "grotte marine sommerse o semisommerse", la documentazione dello studio di incidenza deve rispettare quanto previsto dai criteri approvati con le seguenti deliberazioni:

- d.G.R. n.773 del 16 luglio 2003 "Criteri per la valutazione degli impatti diretti ed indiretti sugli habitat naturali marini - art.16 l.r. n.38/98"
- d.G.R. n.1533 del 2 dicembre 2005 "L.R. n. 18/99 art. 2, c.1 lett. g) e L.R. n. 38/98 art. 16 c.1 -Approvazione "Criteri diretti a salvaguardare l'habitat naturale prioritario prateria di Posidonia oceanica"
- d.G.R. n.955 del 15 settembre 2006 "L.R. n. 13/99 Criteri per il riutilizzo di materiale dragato da fondali portuali ai fini di riempimento in ambito costiero"
- d.G.R. n.1446 del 2 novembre 2009 "Aggiornamento ed integrazione dei "Criteri generali da osservarsi nella progettazione degli interventi di ripascimento stagionali"
- d.G.R. n.429 del 9 aprile 2009 "Integrazione dei criteri generali per la progettazione e l'esecuzione delle opere di difesa della costa e degli abitati costieri e di ripascimento degli arenili, ex DGR n.222/2003"

e loro successive modifiche ed integrazioni

Nel caso di interventi di ripascimenti stagionali, la cui approvazione è di competenza comunale di cui all'art.5 della l.r. n.13/1999, la valutazione di incidenza è esperita nell'ambito del regolamento regionale n.6 del 23 ottobre 2002 recante "Disciplina del procedimento relativo all'approvazione degli interventi stagionali di ripascimento degli arenili".

Le amministrazioni competenti alla valutazione di incidenza, se diverse dalla Regione, dovranno inviare alla stessa l'elenco delle valutazioni rese, compresi gli esiti e le motivazioni entro 120 giorni dall'emissione della valutazione di incidenza, secondo quanto stabilito dall'art.6, comma 3 della l.r. n.28/2009.

Valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi esterni a SIC e ZPS

In caso di piani, progetti, interventi ubicati all'esterno dei siti Rete Natura 2000, il proponente del piano, qualora ritenga che lo stesso non comporti ricadute sulla valenza naturalistica dei siti, predispone una relazione che illustri le considerazioni sulle quali si basa l'assenza di ricadute sui suddetti siti.

La relazione di cui al comma precedente è redatta sulla base dell'esame delle cartografie regionali presenti su www.ambienteinliguria.it, riportanti, tra l'altro, le connessioni ecologiche tra i siti Natura 2000, le zone rilevanti per la salvaguardia ed i siti di specie di interesse conservazionistico.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Carnevale)

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

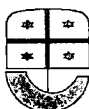
ATTO

criteri

PAGINA : 7

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N.NP/24907
DEL PROT. ANNO.....2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Ambiente
Progetti e Programmi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale - Settore

L'autorità competente alla loro approvazione valuta quindi, in base a tale relazione, l'opportunità di sottoporli a valutazione di incidenza.

Resta ferma la suddivisione della competenza in merito alla valutazione di incidenza stabilita dalla l.r. n.28/2009, artt. 9 e 11.

(Esclusione dalla procedura di valutazione)

Sono esclusi dalla valutazione di incidenza i seguenti piani e progetti:

- a) i piani di gestione dei siti stessi
- b) i progetti e gli interventi attuativi previsti dai piani di gestione o dalle misure di conservazione, direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti in un sito Rete Natura 2000;
- c) i progetti e gli interventi individuati dalle misure di conservazione o dal piano di gestione vigente come privi di incidenza negativa significativa sull'integrità/conservazione del sito e dei relativi habitat o specie;
- d) i progetti indicati nell' **Allegato D** della presente deliberazione, in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate, non si ritiene che tali interventi incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai piani di gestione dei siti;
- e) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, nonché di ristrutturazione edilizia di cui alla legge regionale 6 giugno 2008, n.16 "Disciplina dell'attività edilizia", a meno che l'oggetto stesso degli interventi non risulti elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie per le quali il sito è stato individuato nella Rete Natura 2000, dalle misure di conservazione di ciascun sito e/o dall'eventuale Piano di gestione o, in mancanza di questi, dalle schede dati Natura 2000, così come specificato all'Allegato D.

(Effetti della valutazione di incidenza)

L'approvazione dei piani, progetti e interventi è condizionata all'esito favorevole della valutazione di incidenza, salvo i casi previsti dall'art. 5 commi 9 e 10 del D.P.R. 357/97 e ss.mm.

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Data - IL SEGRETARIO

(Dott.ssa Paola Carnevale)

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

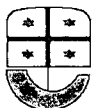
CODICE PRATICA

criteri

PAGINA : 8

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

SCHEMA N. NP/24907
DEL PROT. ANNO.....2012



REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Ambiente
Progetti e Programmi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale - Settore

In occasione dell'espressione della Valutazione di Incidenza, che deve essere esplicitata nell'atto di approvazione degli stessi,

- a) può essere specificato, anche sulla base del livello di approfondimento del piano su quanto richiesto nell'art.1, se i successivi livelli pianificatori, di progettazione o gli interventi attuativi delle previsioni del piano siano o meno soggetti a valutazione di incidenza, ovvero quali componenti debbano essere approfondite, indicando a tal fine gli specifici contenuti dello studio da predisporre a corredo della relativa progettazione;
- b) possono essere impartite le opportune prescrizioni relative alle modalità di progettazione e di realizzazione degli interventi così ammessi.

FINE TESTO

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott. Gaetano Schena)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gabriella Minervini)

Data - IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott.ssa Paola Carnevale)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA
		criteri
PAGINA : 9		
COD. ATTO : DELIBERAZIONE		

ALLEGATO A

Contenuti dello studio di incidenza

Lo studio di incidenza deve possedere gli elementi necessari ad individuare e valutare i possibili impatti sugli habitat e sulle specie di cui alle Dir. 92/43/CEE e 79/409/CEE e ss.mm.ii., tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi. I contenuti e l'approfondimento dello studio devono essere proporzionati alla natura ed all'entità degli interventi previsti o pianificati.

Inoltre, quando necessario, deve indicare le misure previste per rendere compatibili le previsioni del piano/progetto/intervento con le esigenze di tutela del sito, nonché le mitigazioni da attuare per ridurre l'incidenza o le misure compensative qualora esistano incidenze non mitigabili.

Lo studio si articola come segue:

- Titolo del piano/progetto/intervento
- Provincia, Comune e Località in cui è situata l'area d'intervento
- Soggetto proponente

Motivazioni del piano/progetto/intervento

- Inquadramento del piano/progetto/intervento negli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti
- Finalità e descrizione del piano/progetto/intervento
- Livello d'interesse (locale, provinciale, regionale, nazionale o comunitario)
- Tipologia d'interesse (privato, pubblico, con motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica)
- Indicazione di eventuali esigenze di realizzazione del piano/progetto/intervento connesse alla salute dell'uomo, alla sicurezza pubblica o di primaria importanza per l'ambiente
- Piano soggetto a verifica di assoggettabilità / VAS
- Progetto/ intervento soggetto a screening/VIA

Relazione tecnica descrittiva delle previsioni di piano o di progetto/intervento

- Area interessata dalle opere/previsioni (località, dimensione, superficie)
- Tipologie delle principali opere/previsioni
- Dimensioni delle principali opere/previsioni
- Tempi e periodicità delle attività previste
- Modalità di realizzazione delle opere/previsioni con cronoprogrammi
- Durata della fase di cantiere, sua localizzazione, dimensioni, modalità di conduzione
- Complementarietà con altri piani/progetti/ interventi e loro caratteristiche principali

A questa sezione dovranno essere allegati i documenti tecnici progettuali quali: cartografie, documentazione fotografica, disegni delle opere in progetto etc.

Relazione tecnica descrittiva dell'area d'intervento e del sito

- Inquadramento generale dell'area di intervento e del sito
- Indicazione dei siti Natura 2000 (SIC e/o ZPS) interessati (denominazione, codice), con indicazione se il piano/progetto/ intervento è interno, limitrofo o esterno al sito stesso.
- sovrapposizione delle previsioni del piano, del progetto o dell'intervento con le aree della Rete Natura 2000 e con gli elementi naturalistici rappresentati nelle cartografie regionali di settore (reperibili sul sito <http://www.ambienteinliguria.it> alla sezione "natura") o contenute nei Piani di gestione, se esistenti;
- indicazione dell'eventuale presenza di **ulteriori** elementi naturali di pregio presenti nella Carta Bionaturalistica Regionale o di habitat/specie degli allegati I, II e IV della dir. 92/43/CEE e ss.mm. o indicate nella l.r. 28/2009,

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

nella Carta Regionale degli habitat, corredati da rilievi atti a stimarne lo stato conservativo. Tali rilievi dovranno essere riportati anche cartograficamente in scala congrua.

Questa sezione dello studio deve partire dalle basi conoscitive fornite dalle schede Natura 2000, aggiornate con d.G.R. n.649 del 1 giugno 2012 "Approvazione dell'aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000", dagli atti regionali quali la D.G.R. n.1687 del 4 dicembre 2009 "Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle "Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria" e la D.G.R. n.1507 del 6 novembre 2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009" o riguardanti le misure di conservazione dei SIC liguri nonché dagli eventuali piani di gestione.

Eventuali ulteriori dati naturalistici potranno essere forniti dalla Regione, dagli Enti gestori dei siti Natura 2000 interessati, da ARPAL in qualità di responsabile della gestione dell'Osservatorio regionale biodiversità (LI.BI.OSS).

Lo studio dovrà inoltre essere corredato

- dai rilievi e dalle indagini naturalistiche svolte, opportunamente cartografate
- dai monitoraggi dell'avifauna e della chiroterofauna così come previsto dalle linee guida di cui alla d.G.R. n.1122/2012 "Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili" punto 2.2 (impianti eolici) nel caso della posa in opera di impianti eolici soggetti a valutazione di incidenza
- dalle mitigazioni idonee a rendere non significative le incidenze su specie ed habitat e dalle indagini su eventuali elementi naturalistici di pregio anche in zone limitrofe, così come previsto dalle linee guida di cui alla d.G.R. n.1122/2012 "Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili" punto 3.5 (impianti a biomasse) nel caso di realizzazione di impianti a biomasse soggetti a valutazione di incidenza
- relazione naturalistica relativa alle specie ittiche ed alla eventuale presenza di specie tutelate così come previsto dalle linee guida di cui alla d.G.R. n.1122/2012 "Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili" punti 4.2 e 4.5 (impianti mini-idroelettrici) nel caso di realizzazione di impianti mini-idroelettrici soggetti a valutazione di incidenza

Le indagini naturalistiche di cui sopra, di cui dovranno essere descritte le metodologie di indagine, forniranno, tra l'altro, i dati per valutare lo stato di conservazione di habitat e specie al "momento zero", inteso come condizione temporale di partenza, sulla quale interverranno i successivi eventi di trasformazione e gli effetti conseguenti alla realizzazione del piano/progetto/intervento.

Descrizione delle interferenze tra opere/previsioni ed il sistema ambientale (*habitat e specie animali e vegetali presenti nel sito*)

L'incidenza deve essere descritta relativamente a tutte le diverse fasi d'intervento (fase di cantiere, fase gestionale ed eventuale fase di ripristino) e relativamente a tutto il periodo di validità del piano.

- Uso di risorse naturali (presenti nel sito):
 - prelievo di materiali (acqua, terreno, materiali litoidi, piante, animali, ecc.)
 - taglio della vegetazione (arborea, arbustiva, erbacea)
 - altro
- Fattori di alterazione morfologica del territorio e del paesaggio:
 - consumo, occupazione, alterazione, impermeabilizzazione del suolo, costipamento del terreno
 - escavazione
 - alterazione di pareti rocciose, grotte, coste, vegetazione, ecc.
 - interferenza con il deflusso idrico (superficiale e/o sotterraneo)
 - intercettazione e modifica delle correnti marine
 - trasformazione di zone umide o degli ambienti fluviali e perifluviali
 - modifica delle pratiche colturali
 - inserimento/immissione di specie animali o vegetali alloctone
 - uso del suolo post intervento o attuazione della previsione
 - altro

• Fattori d'inquinamento e di disturbo ambientale:

- inquinamento del suolo
- inquinamento dell'acqua (superficiale e/o sotterraneo)
- inquinamento dell'aria (emissioni di gas, polveri e odori)
- inquinamento acustico (produzione di rumore/disturbo/vibrazioni)
- inquinamento elettromagnetico/radiazioni (ionizzanti o non ionizzanti)
- inquinamento termico
- inquinamento luminoso
- inquinamento genetico
- produzione di rifiuti e scorie
- disturbo/inquinamento antropico (impatto turistico, impatto delle attività legate al tempo libero etc.)
- altro

• Rischio d'incidenti:

- sostanze e tecnologie impiegate (esplosioni, incendi, rilascio di sostanze tossiche, incidenti stradali, ecc.)
- altro

Valutazione della significatività dell'incidenza ambientale del piano/progetto/intervento *(rapporto tra le opere/previsioni e le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche presenti nell'area e nel sito)*

Nella presente sezione dovranno essere descritti i cambiamenti che potrebbero verificarsi nel sito sia in relazione alla sua struttura che alla sua funzione: riduzione dell'area di uno o più habitat, perturbazione di specie, frammentazione dell'habitat o della specie, riduzione della densità della specie, distruzione, perturbazione, cambiamenti climatici e così via.

Gli indicatori e gli indici utilizzati dovranno essere esaurientemente descritti.

Tutte le valutazioni dovranno essere condotte tenendo esplicitamente conto di altri piani o progetti insistenti nell'ambito territoriale oggetto della relazione.

- Rapporto tra opere/previsioni ed habitat d'interesse comunitario presenti nell'area e nel sito, con particolare riferimento a quelli prioritari (riduzione, trasformazione o frammentazione habitat, ecc.)
- Rapporto tra opere/previsioni e specie animali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie e a quelle tutelate dalla L.R. 28/09 (riduzione delle popolazioni, alterazione degli habitat di riproduzione, di alimentazione, di svernamento, ecc.)
- Rapporto tra opere/previsioni e specie vegetali di interesse comunitario presenti nell'area e nel sito con particolare riferimento a quelle prioritarie e a quelle tutelate dalla L.R. 28/09 (riduzione delle popolazioni, alterazione dell'habitat, modificazione del substrato, ecc.).

Indicazione di eventuali misure di mitigazione dell'incidenza delle opere/previsioni

Aspetti tecnici, economici, sociali ed ambientali delle misure di mitigazione proposte.

In questa sezione dovranno essere descritti le modalità di monitoraggio delle misure mitigative al fine di valutarne l'effettiva efficacia nonché le modalità per rimediare ad un eventuale fallimento delle stesse.

Indicazione di eventuali ipotesi previsionali/progettuali alternative

Aspetti migliorativi e peggiorativi (ambientali, economici, sociali, ecc.) delle diverse soluzioni analizzate.

In questa sezione dovranno essere descritte le ipotesi alternative che potranno prevedere, ad esempio, differenti ubicazioni, percorsi, dimensioni, tempistiche, modalità realizzative e/o gestionali, e ne dovranno essere valutate le incidenze in rapporto a quelle rilevate nel piano/ progetto/intervento/proposto.

Indicazione di eventuali misure di compensazione

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

(ammesse solo nei casi specificati e alle condizioni previsti all'art. 5, commi 9 e 10 del d.p.r. 357/1997)

Aspetti tecnici, economici, sociali ed ambientali delle misure di compensazione proposte.

Le misure di compensazione devono:

- essere rivolte, con adeguata proporzione, agli habitat e alle specie su cui pesa l'incidenza negativa
- riferirsi alla stessa regione biogeografica e devono essere localizzate nelle immediate vicinanze dell'habitat dove si produrranno gli effetti negativi del piano/ progetto/intervento
- avere obiettivi chiari in termini di attuazione e di gestione in modo da poter garantire il mantenimento o l'intensificazione della coerenza di Rete Natura 2000.

Conclusioni proposte:

- Incidenza positiva
- Incidenza non significativa
- Incidenza significativa, ma mitigabile
- Incidenza significativa e non mitigabile (e quindi compensabile a causa delle motivazioni che supportano il piano/progetto/intervento o non compensabile e quindi ostativa al rilascio dell'autorizzazione)

Lo studio di incidenza deve essere eseguito e firmato da professionisti con esperienza specifica e documentabile in campo bionaturalistico ed ambientale.

Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa all'Ente competente alla procedura di Valutazione d'incidenza in formato cartaceo ed in formato digitale secondo gli standard individuati dalla Regione.

ALLEGATO B

ITER PROCEDURALE DELLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI, PROGETTI ED INTERVENTI

Iter procedurale: livelli di approfondimento della Valutazione di incidenza

L'iter procedurale relativo alla valutazione di incidenza è di tipo progressivo e prevede 4 fasi o livelli: a seconda delle risultanze di ciascun livello l'ente competente valuta la necessità o meno di procedere al livello successivo.

La procedura si articola come segue

Fase 1 di pre-valutazione:

Fase 2. della valutazione di incidenza;

Fase 3. della valutazione di incidenza di eventuali soluzioni alternative;

Fase 4. di individuazione delle misure di compensazione.

Sono esclusi dalla procedura di pre-valutazione e di valutazione di incidenza gli interventi elencati nell'**allegato D** in quanto strettamente inerenti alla gestione del Sito Natura 2000 o in quanto, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate, non si ritiene che tali interventi indicati incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai piani di gestione dei siti.

L'esito della Valutazione di Incidenza e le sue motivazioni devono essere sempre esplicitate nell'atto di autorizzazione del piano/progetto/intervento ed il soggetto proponente è tenuto ad osservare quanto previsto nella fase di pre-valutazione o di valutazione di incidenza, ivi comprese le prescrizioni contenute nelle eventuali misure di mitigazione e di compensazione approvate.

L'autorità competente può prescrivere idonee misure di mitigazione, al fine di migliorare ulteriormente l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del progetto o dell'intervento sul sito stesso.

Fase 1: di pre-valutazione

La procedura di pre-valutazione non si applica ai piani.

La fase di pre-valutazione analizza la possibile incidenza che un progetto o intervento può avere sul sito Rete Natura 2000 sia isolatamente sia congiuntamente con altri progetti o interventi, valutando se tali effetti possono oggettivamente essere considerati irrilevanti. Tale pre-valutazione consta di quattro momenti:

1. descrivere il progetto anche in relazione agli altri piani o progetti che insieme possono incidere in maniera significativa sul sito Natura 2000
2. determinare se il progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito pur non essendo esplicitato puntualmente nei vigenti strumenti gestionali (misure di conservazione, piani di gestione).
3. identificare la potenziale incidenza sul sito Natura 2000, individuare cioè le peculiarità ambientali dell'area oggetto di intervento (presenza di habitat o di specie animali e vegetali d'interesse comunitario o tutelate) e gli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000, analizzare le ipotesi d'intervento indicate dal progetto o intervento e verificare le possibili interferenze del progetto o dell'intervento con gli habitat e le specie presenti.

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

4. valutare la significatività degli eventuali effetti sul sito Natura 2000.

La pre-valutazione d'incidenza è sempre necessaria, qualora non sia già evidente la necessità di procedere subito alla fase di valutazione d'incidenza, per tutti i progetti/interventi presentati alla Regione Liguria al fine di ottenere un finanziamento, a meno che il bando non dichiari il contrario.

Nella fase di pre-valutazione l'autorità competente può anche prescrivere idonee misure di mitigazione.

Il soggetto proponente, in questa fase, può limitarsi alla compilazione del modulo di pre-valutazione (**Allegato E**) da inviare all'autorità competente alla valutazione di incidenza unitamente al progetto o alla descrizione dell'intervento.

Qualora il progetto, o l'intervento, comporti un'incidenza negativa nei confronti di un sito Rete Natura 2000 e questa venga valutata significativa dall'autorità competente alla valutazione, o se la stessa ritenga opportuno approfondire l'analisi, si procede con la successiva fase 2, che prevede l'effettuazione della valutazione di incidenza, sulla base di uno specifico Studio di incidenza predisposto dal soggetto proponente.

Lo stesso dicasi nel caso in cui l'attuazione del progetto o dell'intervento, pur essendo finalizzato al miglioramento del livello di conservazione della biodiversità di un habitat o di una specie, possa comportare delle incidenze negative significative su di un altro habitat o specie di interesse comunitario.

Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo

Nel caso di comunicazioni ai sensi dell'art.109 *"Immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte"*, comma 3, del d.lgs n.152/2006 per opere di ripristino senza aumento di cubatura dell'opera preesistente la prevalutazione viene effettuata dalla Regione quale autorità competente ai sensi dell'art. 9 della l.r. n.28/2009 sulla base delle informazioni previste dal "Regolamento 18 giugno 2007, n. 3 (Regolamento di attuazione dell'articolo 5 comma 2 della Legge Regionale 31 ottobre 2006, n. 30 (Disposizioni urgenti in materia ambientale), recante norme per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di materiali ed attività di posa in mare di cavi e condotte ai sensi dell'articolo 109 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 (Norme in materia ambientale).

Comunicazioni previste in relazione al taglio del bosco

Le comunicazioni previste dalla d.G.R. n.126/2007 (indirizzi per le attività agro-silvo-pastorali nei siti Rete Natura 2000 in Liguria, allegato 2, parte 2, punto 2.4) e dal Regolamento regionale n.5/2008 "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (ZPS) liguri" sostituiscono la pre-valutazione di cui al presente paragrafo. A tale scopo devono contenere gli elementi tecnici essenziali a descrivere l'intervento di taglio del bosco (tagliata) e la possibile incidenza sui valori di biodiversità tutelati (superficie, modalità, periodo, essenze ceduate) ed essere inoltrate, tramite compilazione **dell'allegato F**, all'ente gestore del sito Natura 2000 in cui si colloca l'intervento.

**Fase 2:
di valutazione di incidenza**

Si tratta dell'analisi dell'incidenza del piano, del progetto o dell'intervento sul sito, analizzato singolarmente o congiuntamente ad altri piani, progetti o interventi, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione.

Tale analisi deve essere effettuata sulla base dello *Studio d'incidenza* predisposto dal soggetto proponente, i cui contenuti sono esposti **nell'allegato A**.

Il soggetto competente alla approvazione/autorizzazione del piano, progetto o intervento è tenuto a richiedere al soggetto proponente la trasmissione di tale specifico studio qualora il medesimo non sia già contenuto nel piano, progetto o intervento trasmesso, ai fini dell'avvio della procedura di valutazione di incidenza da parte dell'autorità competente.

La Valutazione di incidenza deve essere effettuata dall'autorità competente, secondo quanto previsto dalla L.R. 28/09 e dalle presenti Linee guida regionali.

L'analisi e la valutazione dello studio d'incidenza deve avvenire secondo i criteri previsti **nell'allegato C**.

L'autorità competente alla valutazione di incidenza può acquisire ulteriori informazioni da enti, esperti, associazioni, portatori d'interesse, ecc., al fine di ottenere un quadro più completo della situazione e poter meglio valutare le eventuali interferenze tra il piano, il progetto o l'intervento ed il sito della Rete Natura 2000 o gli elementi della Rete Ecologica regionale interessati.

Può inoltre richiedere integrazioni allo studio d'incidenza una sola volta: In tal caso il termine procedurale viene sospeso e decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono all'autorità medesima.

L'incidenza sul sito o sulle specie può risultare:

- Incidenza positiva
- Incidenza non significativa
- Incidenza significativa, ma mitigabile
- Incidenza significativa e non mitigabile (e quindi compensabile a causa delle motivazioni che supportano il piano/progetto/intervento o non compensabile e quindi ostativa al rilascio dell'autorizzazione)

In caso di incidenza **positiva** o **non significativa** l'autorità competente alla valutazione di incidenza rilascia parere positivo;

In caso di incidenza **significativa ma mitigabile** l'autorità competente alla valutazione di incidenza può prescrivere apposite misure di mitigazione, al fine di migliorare l'inserimento ambientale degli interventi previsti, riducendo l'incidenza del piano, del progetto o dell'intervento sul sito Natura 2000.

Alcune delle tipologie principali a cui riferire le misure di mitigazione, che devono essere sempre fattibili e monitorabili, possono essere, a titolo di esempio:

1. Limitazioni temporali alla realizzazione delle opere (es. divieto d'esecuzione dei lavori o di utilizzo dell'opera durante il periodo riproduttivo di una o più specie)
2. Limitazioni spaziali (es. divieto di accesso o di esecuzione dei lavori in aree delicate dal punto di vista ecologico, come i siti di riproduzione di specie animali e vegetali)
3. Limitazioni nell'ubicazione e nella gestione del cantiere e nell'uso di tipologie di mezzi meccanici e di attrezzature (es. obbligo di impiego di un determinato, specifico macchinario, poiché l'utilizzo di un mezzo rispetto ad un altro può comportare una diversa modalità di cantierizzazione delle opere con conseguente diversa incidenza ambientale)
4. Modifiche alle tipologie costruttive di un'opera (es. sostituzione di opere di consolidamento dei versanti in calcestruzzo con opere di ingegneria naturalistica appropriate al sito)

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

5. inserimento di ulteriori opere di mitigazione ambientale (es. realizzazione di barriere antirumore, realizzazione di siepi o filari, ecc.)
6. gestione dell'area interessata secondo criteri e prescrizioni definite (es. controllo e limitazioni alla frequentazione, predisposizione di aree per l'alimentazione o la riproduzione della fauna)
7. smantellamento di opere in disuso (es. eliminazione di una linea elettrica o di una seggiovia non più funzionante) o di nuove opere una volta cessato il loro utilizzo
8. ripristino delle aree una volta cessato l'utilizzo previsto (es. ripristino del manto erboso nelle aree interessate da lavori di escavazione o di cantiere)
9. adozione di tecniche che limitano la diffusione di specie invasive o la diffusione di parassitosi.

Tra le misure di mitigazione possibili bisognerebbe optare in prima ipotesi per quelle che evitano totalmente o che riducono il più possibile l'impatto alla fonte, dopodiché sono da prescrivere quelle che minimizzano gli impatti sul sito.

L'iter procedurale ha termine in questa fase.

Qualora, invece, l'incidenza risulti **significativa e non mitigabile** è necessario procedere con la successiva fase 3 che prevede l'effettuazione della valutazione di incidenza di eventuali soluzioni progettuali alternative, anch'esse corredate da specifici studi di incidenza.

In caso di impossibilità di elaborazione di ipotesi progettuali alternative, l'autorità competente può addivenire subito al livello 4.

In questo caso è necessario che nel provvedimento finale sia esplicitato il fatto che non si sono potute elaborare soluzioni alternative e le relative motivazioni.

L'autorità competente all'approvazione del piano, del progetto o dell'intervento è sempre tenuta a comunicare formalmente l'esito del procedimento di valutazione di incidenza al soggetto proponente, rendendo esplicite le motivazioni che hanno determinato la decisione finale.

Fase 3: di analisi delle soluzioni alternative

Riguarda l'analisi dell'incidenza di eventuali soluzioni alternative che consentano di raggiungere gli obiettivi del piano, del progetto o dell'intervento, evitando nello stesso tempo il verificarsi di incidenze significative e non mitigabili sul sito Natura 2000.

Possono essere, ad esempio:

1. Modifica dell'ubicazione delle opere (es. in altra parte del sito o al di fuori di esso)
2. Modifica del dimensionamento delle opere (es. realizzare l'opera riducendone i volumi)
3. Modifica delle tipologie costruttive adottate (es. diversi metodi costruttivi, diversi materiali, ecc.)
4. Modifica delle modalità gestionali

Tra le ipotesi alternative possibili va anche considerata l'ipotesi di non realizzare gli interventi previsti dal piano, dal progetto o dall'intervento (opzione zero).

Le soluzioni alternative devono essere ispirate a principi di maggiore salvaguardia dell'ambiente, anche se questo comportasse soluzioni tecniche più onerose dal punto di vista economico o più complesse dal punto di vista organizzativo, purché economicamente sostenibili e valutate tenendo conto del rapporto costi/benefici e del contesto ambientale e socio-economico nel quale si inseriscono.

L'autorità competente alla valutazione di incidenza non si deve limitare all'analisi delle soluzioni alternative proposte dal soggetto proponente, ma può anche suggerire altre ipotesi progettuali.

Qualora le soluzioni alternative non siano già comprese nel piano/progetto o intervento, è facoltà dell'autorità competente richiedere al soggetto proponente la presentazione delle stesse, con allegato il relativo studio di incidenza. L'autorità competente alla approvazione è tenuta a comunicare al soggetto proponente l'esito della fase di valutazione, autorizzando l'ipotesi progettuale a più bassa incidenza ambientale, economicamente sostenibile e valutata tenendo

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

conto del rapporto costi/benefici e del contesto ambientale nonché socioeconomico nel quale si inserisce, rendendo esplicite le motivazioni che hanno determinato la decisione finale.

Nello stesso tempo l'autorità competente può integrare il piano o il progetto prescrivendo idonee misure di mitigazione, al fine di ridurre ulteriormente l'incidenza del piano, del progetto o dell'intervento sul sito.

L'iter procedurale ha termine in questa fase.

Qualora, invece, anche l'incidenza delle ipotesi progettuali alternative risulti significativa e non mitigabile è necessario procedere con il successivo livello 4 che prevede la valutazione delle motivazioni che hanno portato alla proposta del piano, del progetto o dell'intervento.

Il livello 4 si concentrerà sull'ipotesi progettuale che è stata valutata a minore incidenza ambientale, tenendo anche conto della sostenibilità economica e sociale.

Fase 4: di individuazione delle misure di compensazione

E' la fase in cui l'autorità competente alla valutazione di incidenza procede all'analisi delle motivazioni del piano, del progetto o dell'intervento.

In tale fase devono essere individuate le azioni da intraprendere, anche preventive, in grado di bilanciare in modo proporzionato le incidenze negative previste.

Qualora alla base della proposta di piano, progetto o intervento, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, o di natura sociale o economica, prima di procedere con l'eventuale autorizzazione, è obbligatorio individuare le idonee misure di compensazione, al fine di ridurre il più possibile l'impatto sull'ambiente.

Questa fase del procedimento risulta essere la più articolata, perché l'autorità competente alla valutazione di incidenza del piano, del progetto o dell'intervento non si limita a ponderare i rapporti causa-effetto tra opere previste ed ecosistemi interessati, ma deve entrare nel merito delle motivazioni che stanno alla base delle scelte pianificatorie o progettuali in esame.

In tale fase l'autorità competente in ordine alla valutazione deve, quindi, verificare se sussistano motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, o di natura sociale o economica tali da giustificare il degrado di uno o più habitat o la perturbazione di specie animali o vegetali, in particolare di quelle di interesse comunitario.

I fattori di degrado di un habitat possono essere, tra l'altro:

1. riduzione della sua superficie;
2. alterazione negativa dei fattori necessari per il mantenimento a lungo termine dell'habitat (riduzione della struttura o delle funzioni necessarie al mantenimento dell'habitat);
3. insoddisfacente stato di conservazione delle specie tipiche dell'habitat;

I fattori di perturbazione delle specie animali e vegetali si verificano quando:

1. i dati relativi all'andamento delle popolazioni di una specie indicano che tale specie non continua, o non potrà continuare nel lungo termine, ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene (qualsiasi evento che contribuisca, anche a lungo termine, al declino di una popolazione, è da considerarsi una perturbazione significativa);
2. l'areale di distribuzione naturale della specie è in declino, o rischia di essere in declino in un futuro prevedibile (qualsiasi evento che contribuisca, anche a lungo termine, alla riduzione o al rischio di riduzione della gamma di specie nel sito, è da considerarsi una perturbazione significativa);
3. la superficie dell'habitat non sia più sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine (qualsiasi evento che contribuisce, anche a lungo termine, alla riduzione delle dimensioni dell'habitat e delle specie nel sito, è da considerarsi una perturbazione significativa).

Si possono quindi verificare i seguenti casi:

- a) il piano, progetto o intervento determina, o può determinare, anche a lungo termine, un'incidenza negativa significativa e non sussistono motivi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica;

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

- b) il piano, progetto o intervento determina o può determinare, anche a lungo termine, un'incidenza negativa significativa, ma sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico inclusi motivi di natura sociale ed economica;
- c) il piano, progetto o intervento determina, o può determinare un'incidenza negativa significativa nei confronti di uno o più habitat o di specie animali o vegetali di interesse comunitario di tipo prioritario.

Conseguentemente le procedure sono le seguenti:

a) Il piano, progetto o intervento la cui realizzazione determina, o può determinare, anche a lungo termine, un'incidenza negativa significativa e non sussistono motivazioni di rilevante interesse pubblico, o di natura sociale o economica: in questo caso la valutazione d'incidenza si concluderà negativamente.

L'autorità competente è tenuta a comunicare al soggetto proponente l'esito negativo della valutazione, rendendo esplicite le motivazioni che hanno determinato la decisione finale.

L'iter procedurale ha termine in questa fase.

b) La realizzazione del piano, progetto o intervento determina o può determinare, anche a lungo termine, un'incidenza significativa non mitigabile, ma sussistono motivi imperativi di rilevante interesse pubblico inclusi motivi di natura sociale o economica;

Successivamente all'espressione della valutazione di incidenza negativa, l'ente gestore invierà alla Regione tutta la documentazione inerente, unitamente alla valutazione negativa espressa in merito, nonché le motivazioni in base alle quali il piano, progetto o intervento debbono essere realizzati per l'autorizzazione prevista dall' art.9, comma 1, lett.e) della l.r. n.28/2009 per il relativo inoltro al Ministero competente (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare), ai sensi dell' art.5, comma 9 d.P.R. n.357/1997.

La Regione, sentito l'ente gestore, individua anche le opportune *misure di compensazione* in grado di ridurre il più possibile l'incidenza del piano, del progetto o dell'intervento sugli habitat e sulle specie, di interesse comunitario, presenti nel sito.

Le misure di compensazione possono comprendere diverse tipologie, quali, ad esempio:

1. miglioramento delle condizioni ecologiche di un habitat ricadente su parte del sito o in un altro sito, in maniera proporzionale alla perdita dovuta all'intervento (superficie pari o superiore a quella che sarà alterata dai lavori);
2. recupero biologico di un sito attualmente in uno stato di conservazione non soddisfacente
3. proposta di istituzione, in casi eccezionali, di un nuovo sito nella rete Natura 2000, o ampliamento di uno già esistente, a condizione che l'habitat o la specie in oggetto sia già presente.
4. realizzazione di un habitat d'interesse comunitario, sia all'interno di un sito della rete Natura 2000, sia in un sito nuovo da inserire nella rete Natura 2000, in maniera proporzionale alla perdita dovuta all'intervento (superficie pari o superiore a quella che sarà alterata dai lavori):

Dovendo garantire l'integrità di un sito e mantenere il suo contributo in termini di biodiversità all'interno della rete Natura 2000, la distanza tra l'area dell'intervento ed il luogo d'attuazione delle misure di compensazione non è, quindi, un fattore determinante ai fini della valutazione d'incidenza, anche se è spesso preferibile realizzare le misure compensative il più vicino possibile all'area dei lavori.

Le misure di compensazione, oltre ad essere individuate, devono rispondere ai seguenti requisiti minimi:

1. che siano rivolte agli habitat ed alle specie su cui pesa l'incidenza negativa
2. che siano quantificate
3. che siano proporzionate all'estensione degli habitat di interesse comunitario interessati dagli interventi ed alla consistenza delle popolazioni delle specie animali e vegetali coinvolte e quindi alla perdita complessiva prevista derivante dalla realizzazione del piano, del progetto o dell'intervento
4. che siano proporzionate all'importanza degli habitat e delle specie interessate
5. che siano proporzionate al tempo necessario per ripristinare le aree naturali danneggiate
6. che venga garantita la loro realizzazione
7. che sia definita la tempistica della loro realizzazione
8. che siano attuate secondo le indicazioni e con le tempistiche indicate dall'autorità competente alla valutazione di incidenza, pertanto, prima che i lavori previsti portino al degrado di un habitat o alla perturbazione di una specie,
9. che sia previsto il monitoraggio delle misure di compensazione e le modalità, sia tecniche che economiche, per porre rimedio nel caso in cui le misure stesse non dovessero dare l'esito atteso (piano di attuazione)

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

10. che siano indicate le modalità di gestione delle aree interessate dalle misure di compensazione e le garanzie di mantenimento nel tempo di tali condizioni

La Regione comunica al soggetto proponente l'esito della procedura, rendendo esplicite le motivazioni che hanno determinato la decisione finale ed indicando le eventuali specifiche misure di compensazione da adottare e le misure di mitigazione che devono essere realizzate, al fine di ridurre ulteriormente l'incidenza del piano, del progetto o dell'intervento sul sito.

L'iter procedurale ha termine in questa fase.

- c) la realizzazione del piano, progetto o intervento comporta una incidenza significativa non mitigabile nei confronti di uno o più habitat o di specie animali o vegetali di interesse comunitario di tipo prioritario, ma devono essere realizzati per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente (art.5 comma 10 del d.P.R. n.357/1997).

In tali casi la procedura da seguire è la medesima descritta sub b)

c bis)

Se, invece, le motivazioni che giustificano l'intervento con incidenza significativa non mitigabile non siano riconducibili alla sicurezza pubblica, alla salute umana o ad importanti benefici per l'ambiente, ma siano piuttosto riconducibili ad altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, è necessario che la Regione, successivamente all'esperimento della procedura descritta sub b), richieda uno specifico preventivo parere all'Unione Europea, per il tramite del Ministero competente (art.5 comma 10 del d.P.R. n.357/1997), sulla base del quale saranno assunte le opportune determinazioni.

L'iter procedurale ha termine in questa fase.

ALLEGATO C

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA

La valutazione di incidenza ha lo scopo di verificare la compatibilità ambientale delle trasformazioni territoriali e delle attività umane attraverso l'analisi delle possibili conseguenze negative sugli habitat e sulle specie animali e vegetali d'interesse comunitario o comunque tutelate derivanti dalla realizzazione delle opere previste dai piani, dai progetti o dagli interventi.

I riferimenti normativi per addivenire alla formulazione della valutazione di incidenza dei piani, progetti ed interventi sui siti della Rete Natura 2000 liguri sono costituiti dalle misure di salvaguardia, dalle misure di conservazione e dagli eventuali piani di gestione, nonché dagli obiettivi di conservazione di ciascun sito secondo quanto specificato nei seguenti provvedimenti:

d.G.R. n.1507 del 6 novembre 2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009" ;

d.G.R. n.1687 del 4 dicembre 2009 "Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di Importanza Comunitaria" ;

d.G.R. n.649 del 1 giugno 2012 "Approvazione dell'aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000" ;

d.G.R.n.1145 del 28.09.2012 "Adozione misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina e individuazione SIC della regione biogeografica alpina che necessitano del piano di gestione, ai sensi della l.r. n.28/2009, art.4. Sostituzione d.G.R. n.2040/2009";

Le definizioni ed i concetti generali a cui riferirsi per procedere alla valutazione di incidenza sono oggetto di molti documenti e normative redatte a livello comunitario e nazionale, tra cui

- Direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009, che sostituisce la Direttiva 79/409/CEE Conservazione uccelli selvatici (Direttiva "uccelli") ;
- Direttiva 92/43/CEE Conservazione habitat naturali e seminaturali (Direttiva "habitat");
- D.P.R. n. 357/1997 - Testo coordinato al D.P.R. 120/2003 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente 17 Ottobre 2007 - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);
- "La gestione dei siti della rete Natura 2000. Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della Direttiva "Habitat" – Commissione Europea – 2000;
- Documento di orientamento sull'articolo 6, paragrafo 4, della direttiva "Habitat" (92/43/CEE) - gennaio 2007;
- "Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000. Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE. Traduzione non ufficiale a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale dell'ambiente Servizio VIA - Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, anno 2002;

L'attuazione della Direttiva 92/43/CEE, conformemente alla sua natura giuridica, impone **obblighi di risultato**, ed in particolare impone di:

- 1) contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;
- 2) assicurare uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

Lo **stato di conservazione per un habitat naturale**, comunque soggetto ad una propria evoluzione, è l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat, nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, e che possono alterare la sua distribuzione naturale nel territorio, la sua struttura e le sue funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche, anche a lungo termine.

In particolare per quanto riguarda un habitat naturale, esso si considera in uno stato di conservazione soddisfacente quando:

- 1) la sua area di ripartizione naturale e le superfici che comprende sono stabili o in estensione;
- 2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare a esistere in un futuro prevedibile;
- 3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente.

Lo **stato di conservazione per le specie animali e vegetali**, comunque soggette ad una propria evoluzione, è l'effetto della somma dei fattori che influiscono sulle specie e che possono alterare la distribuzione e l'importanza delle loro popolazioni, anche a lungo termine.

Per quanto riguarda le specie di flora e fauna selvatiche esse si considerano in uno stato di conservazione soddisfacente quando:

- 1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie in questione indicano che tale specie continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;
- 2) l'area di ripartizione naturale di tale specie non è in declino, nè rischia di declinare in un futuro prevedibile;
- 3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine.

Lo stato di conservazione soddisfacente va valutato in riferimento allo stato iniziale, cioè al momento della trasmissione delle informazioni sul sito fornite nei formulari standard per l'inclusione nella rete Natura 2000 o al momento degli aggiornamenti ufficiali degli stessi ad opera della Regione.

Nel valutare la significatività dell'intervento o del progetto ci si dovrà riferire pertanto alle misure di conservazione individuate per ciascun sito e agli eventuali piani di gestione e, in mancanza di questi, anche alle particolarità e alle condizioni ambientali del sito protetto cui si riferisce il progetto o l'intervento, tenendo particolarmente conto degli obiettivi di conservazione del sito desumibili dalle schede dati Natura 2000

Il degrado di un habitat è un deterioramento e si ha quando si verifica una delle condizioni seguenti:

1. riduzione della sua superficie dovuta, in particolare, a fattori antropici o esterni;
2. la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine o al buono stato di conservazione delle specie tipiche ad esso associate vengono ridotte rispetto alla situazione iniziale;

La perturbazione delle specie animali e vegetali si ha quando si verifica una delle condizioni seguenti:

1. i dati relativi all'andamento di una specie indicano che tale specie non continua, o non potrà continuare nel lungo termine, ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene (qualsiasi evento che contribuisca, anche a lungo termine, al declino di una popolazione, è da considerarsi una perturbazione significativa);
2. l'area di ripartizione naturale della specie è in declino, o rischia di essere in declino in un futuro prevedibile (qualsiasi evento che contribuisca, anche a lungo termine, alla riduzione o al rischio di riduzione della gamma di specie nel sito, è da considerarsi una perturbazione significativa);
3. l'habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine rischia di scomparire (qualsiasi evento che contribuisce, anche a lungo termine, alla riduzione delle dimensioni dell'habitat e delle specie nel sito, è da considerarsi una perturbazione significativa).

La significatività dell'incidenza di un intervento sugli habitat o sulle specie di interesse comunitario dipende anche dal rapporto tra le tipologie delle opere previste e la delicatezza delle aree interessate: infatti, non sempre le opere di limitate dimensioni hanno una modesta incidenza e viceversa.

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

Tra i criteri su cui basare il giudizio di significatività dell'incidenza, vi sono:

1. l'attuazione del piano/progetto/intervento può determinare l'interruzione di reti o corridoi ecologici
2. l'attuazione del piano/progetto/intervento può determinare la riduzione della superficie degli habitat
3. l'attuazione del piano/progetto/intervento può determinare la riduzione delle popolazioni delle specie animali o vegetali
4. l'attuazione del piano/progetto/intervento può determinare la riduzione della biodiversità del sito
5. l'attuazione del piano/progetto/intervento può comportare un ritardo nel raggiungimento degli obiettivi di conservazione per i quali è stato individuato il sito
6. l'attuazione del piano/progetto/intervento può vanificare o ridurre i progressi ottenuti per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione per i quali è stato individuato il sito
7. l'attuazione del piano/progetto/intervento può eliminare o ridurre i fattori che contribuiscono a mantenere il sito in uno stato soddisfacente di conservazione
8. l'attuazione del piano/progetto/intervento può interferire con l'equilibrio, la distribuzione e la densità degli habitat e delle specie principali che rappresentano gli indicatori delle condizioni favorevoli del sito
9. l'attuazione del piano/progetto/intervento può provocare cambiamenti negli aspetti caratterizzanti e vitali che determinano le funzioni del sito (flussi trofici, siti riproduttivi, ecc.)
10. l'attuazione del piano/progetto/intervento può modificare le dinamiche delle relazioni che determinano la funzionalità e la struttura del sito (rapporto suolo-acqua, rapporto animali-habitat, ecc.)
11. l'attuazione del piano/progetto/intervento può interferire con le dinamiche naturali degli ecosistemi naturali o seminaturali

Qualora il piano, il progetto o l'intervento sia valutato come incidente ma non in misura significativa, è sufficiente prevedere la realizzazione di idonee misure di mitigazione, mentre nel caso in cui l'incidenza negativa del piano, del progetto o dell'intervento su di un sito sia ritenuta significativa, è obbligatorio che siano programmate e realizzate anche specifiche ed idonee misure di compensazione.

Le **misure di mitigazione** sono quelle precauzioni o soluzioni costruttive che rendono meno impattante sull'ambiente la realizzazione di un piano, di un progetto o di un intervento, sia durante la fase di cantiere che di gestione ordinaria. Le misure di mitigazione devono essere definite durante la fase della valutazione di incidenza e se ne deve dimostrare la fattibilità, nonché il monitoraggio. Tra le misure di mitigazione possibili, bisogna optare in prima ipotesi per quelle che evitano totalmente o che riducono il più possibile l'impatto alla fonte, dopodiché sono da prescrivere quelle che minimizzano gli impatti sul sito.

Nel caso di approvazione di un piano, di un progetto o di un intervento particolare attenzione va attribuita alla esistenza di **alternative** meno incidenti. Le soluzioni alternative, tra cui va sempre inclusa l'opzione zero, devono essere ispirate a principi di maggiore salvaguardia dell'ambiente, anche se questo comportasse soluzioni tecniche più onerose dal punto di vista economico o più complesse dal punto di vista organizzativo, purché economicamente sostenibili e valutate tenendo conto del rapporto costi/benefici e del contesto ambientale e socio-economico nel quale si inseriscono.

Soltanto il **rilevante interesse pubblico** degli interventi (sia pubblici sia privati) previsti, può giustificare il danneggiamento di habitat o specie d'interesse comunitario presenti nei siti Natura 2000. In tal caso, prima dell'approvazione di un piano, di un progetto, o di un intervento è obbligatorio prevedere idonee misure di compensazione.

I motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi i motivi di natura sociale o economica, si riferiscono a situazioni dove i piani, i progetti o gli interventi previsti risultano essere indispensabili nel quadro di:

- azioni o politiche volte a tutelare valori fondamentali per la vita dei cittadini (sicurezza, salute, ambiente);
- politiche fondamentali per lo Stato e la società;
- realizzazione di attività di natura economica o sociale rispondenti a specifici obblighi di servizio pubblico.

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta.
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

Per giustificare un danno ad un habitat o ad una specie d'interesse comunitario non è, quindi, sufficiente il mero interesse pubblico, ma la motivazione della necessità di realizzare un intervento che possa determinare un'incidenza negativa significativa su di un sito Natura 2000 deve basarsi su un interesse pubblico di elevato valore, tenendo conto anche degli effetti negativi nel lungo periodo.

Per **misure compensative** si intendono quelle misure specifiche per un piano, un progetto o un intervento che mirano a controbilanciarne l'impatto negativo valutato di rilevanza significativa ed a fornire una compensazione proporzionata agli effetti negativi attesi.

Le misure di compensazione devono essere definite durante la fase della valutazione di incidenza e se ne deve dimostrare la fattibilità, e deve esserne previsto il monitoraggio.

Le misure di compensazione devono essere attuate secondo le indicazioni e con le tempistiche indicate dall'autorità competente alla valutazione di incidenza, pertanto, prima che i lavori previsti portino al degrado di un habitat o alla perturbazione di una specie.

Resta fermo che **non è possibile un giudizio positivo** della valutazione di incidenza nel caso in cui gli interventi comportino la compromissione dello stato di conservazione del sito, nel rispetto di quanto precisato nei precedenti punti, ovvero, qualora il sito sia in condizioni di conservazione non soddisfacenti, ne venga pregiudicata la possibilità di positivo sviluppo.

Testo **CONCORDATO** dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

ALLEGATO D

TIPOLOGIE DI PROGETTI ED INTERVENTI RICADENTI ALL'INTERNO DEI SITI NATURA 2000 CHE NON DETERMINANO INCIDENZE NEGATIVE SIGNIFICATIVE SUI SITI STESSI E AI QUALI NON SI APPLICANO NÉ LA PREVALUTAZIONE NÉ LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA.

Il seguente elenco comprende progetti ed interventi che, in quanto strettamente inerenti alla gestione del Sito Natura 2000 o che, in base alle attuali conoscenze tecnico-scientifiche, alla loro modesta entità o alla loro ubicazione in aree già antropizzate, non si ritiene che incidano in maniera negativa e significativa sui siti della Rete Natura 2000, sulle Zone Rilevanti per la salvaguardia e sulla Rete Ecologica regionale, salvo non sia disposto diversamente dalle misure specifiche di conservazione o dai piani di gestione dei siti.

- 1) interventi previsti espressamente dalle misure di conservazione o dai piani di gestione dei siti ed individuati come direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nei siti stessi, se realizzate conformemente alle modalità indicate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione;
- 2) l'ente gestore valuta, al fine dell'esclusione dalla procedura di valutazione di incidenza, attraverso la fase 1 di prevalutazione (caso per caso con proprio provvedimento) se l'oggetto degli interventi di cui all'art.8 comma 3 della l.r. n.28/2009 risulta elemento sostanziale per la salvaguardia delle specie e degli habitat per le quali il sito è stato individuato nella Rete Natura 2000;
- 3) gli interventi edilizi di cui all'art.8, comma 3 della l.r. n.28/2009 qualora il manufatto sia interessato da chirotterofauna protetta, e sia localizzato in aree regolamentate da Piani di gestione di Siti Natura 2000 o da Piani urbanistici comunali oggetto di valutazione di incidenza positiva, contenenti specifici disciplinari tecnici inerenti le modalità di intervento edilizio in presenza di chirotterofauna protetta;
- 4) gli interventi edilizi già previsti negli strumenti urbanistici attuativi, nei progetti urbanistici operativi o nei piani urbanistici comunali per i quali sia già stata espressamente prevista l'esclusione in sede di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), nel rispetto delle eventuali prescrizioni in essa contenute
- 5) la posa in opera di reti lineari interrate (acquedotti, fognature, ecc.), delle infrastrutture lineari energetiche (gasdotti), degli impianti di telefonia fissa e mobile, nonché degli impianti per l'emittenza radiotelevisiva, e la costruzione di infrastrutture lineari di tipo ciclabile per le quali sia l'area di cantiere sia quella di sedime ricadono in ambito urbano o nella sede o nelle pertinenze di strade di categoria A, B, C, D, E secondo le definizioni del codice della strada (art. 2 D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni).
- 6) la posa in opera di reti elettriche aeree ricadenti all'interno del perimetro di centri abitati;
- 7) interventi di manutenzione del verde pubblico e privato urbano, delle alberature stradali, nonché gli interventi a carico del relativo arredo, qualora presente (tavoli, panchine, tabelle informative, staccionate, etc);
- 8) interventi di utilizzazione e miglioramento dei boschi previsti da piani di gestione forestale o piani di assestamento forestale oggetto di valutazione di incidenza positiva, nel rispetto di eventuali prescrizioni;
- 9) interventi disposti al fine di salvaguardare l'incolumità delle persone o la preservazione di un bene di pubblica utilità, nell'immediatezza del fatto, previa comunicazione all'Ente gestore del sito Natura 2000, e alla Regione fatti salvi i casi derogatori previsti dalle disposizioni in tema di protezione civile e di ordinanze contingibili ed urgenti ;
- 10) interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria dei sentieri, realizzati al fine di mantenere i in efficienza la rete sentieri eristica e che siano conformi a quanto indicato nell'eventuale piano di gestione del sito o, qualora questo non sia stato predisposto, da provvedimenti regionali in materia.
- 11) pratiche agricole e zootecniche ricorrenti, compresi gli interventi su aree coltivate, orti, vigneti e frutteti esistenti, purché effettuati in conformità con le norme di salvaguardia di cui alla D.G.R. 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", con il Regolamento regionale 5/2008 "Misure di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciali (zps) liguri", con le misure di conservazione del sito, con l'eventuale piano di gestione del sito e con gli indirizzi dettati in materia dalla Regione Liguria;

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .
Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

- 12) gli interventi previsti nel Piano faunistico venatorio provinciale o dalla Carta ittica provinciale, nel rispetto delle eventuali prescrizioni contenute nelle relative valutazioni d'incidenza;
- 13) la reintroduzione di specie di fauna selvatica autoctone, qualora l'attività abbia già ottenuto parere positivo dell'ISPRA;
- 14) le manifestazioni musicali, ricreative e culturali all'aperto purchè in piena conformità con quanto previsto nel piano di gestione del sito o, qualora questo non sia stato redatto, con una opportuna regolamentazione da parte dell'ente gestore che ne regoli le modalità di esecuzione e la localizzazione, in ogni caso escludendo aree sensibili per la fauna tutelata o interessate dalla presenza di habitat prioritari;
- 15) interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali e artificiali, degli invasi artificiali, dei canali o dei sentieri, realizzati al fine di mantenere i corsi d'acqua in efficienza che siano conformi a quanto indicato nell'eventuale piano di gestione del sito o, qualora questo non sia stato predisposto, da opportuni disciplinari tecnici approvati dalla Regione Liguria. Fatto salvo quanto stabilito dalla d.G.R. n.1507/2009 in materia di salvaguardia degli habitat, sono comunque esclusi dalla valutazione di incidenza i seguenti interventi di manutenzione, se non ricadenti in habitat prioritari:
- a) rimozione dei rifiuti solidi, intesi come eliminazione dalle sponde e dagli alvei dei corsi d'acqua dei materiali di rifiuto provenienti dalle varie attività umane, effettuate utilizzando piste di accesso all'alveo già esistenti e mezzi gommati di limitate dimensioni o con cingoli di gomma adeguati agli accessi esistenti ed omologati in conformità alle normative dell'Unione europea;
 - b) taglio selettivo della vegetazione arborea ed arbustiva – con posa ed accatastamento in luogo di sicurezza – che è causa di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti con periodo di ritorno orientativamente trentennale, effettuate utilizzando la viabilità già esistente e senza l'uso di mezzi meccanici ovvero con mezzi meccanici di modeste dimensioni gommati o con cingoli di gomma adeguati agli accessi esistenti ed omologati in conformità alle normative dell'Unione europea;
 - c) ripristino della funzionalità di tratti tombati, tombini stradali, ponticelli, inteso come ripristino del regolare deflusso sotto le luci dei ponti, con rimozione di vario materiale da portare a discarica, accumulatosi nella luce dei ponti, nei sottopassi stradali, nei tombini, nei sifoni, sulle pile od in altra opere d'arte, purchè effettuati utilizzando la viabilità già esistente, e senza l'uso di mezzi meccanici ovvero con mezzi meccanici di modeste dimensioni gommati o con cingoli di gomma adeguati agli accessi esistenti ed omologati in conformità alle normative dell'Unione europea;
 - d) rimozione di materiale vario dagli accessi e dalle discese pubbliche a fiume con trasporto dei detriti a pubbliche discariche autorizzate;
 - e) interventi connotati da tutte le seguenti caratteristiche:
 - 1. non comportino alterazione della vegetazione flessibile
 - 2. non comportino il taglio a raso della vegetazione e prevedono solo tagli selettivi della vegetazione arborea ed arbustiva interessando brevi tratti del corso d'acqua
 - 3. interessino unicamente essenze alloctone e/o infestanti, individui marcescenti o seccaginosi, morti in piedi, deperienti, senescenti, o in condizioni di stabilità precarie (individui in parte sradicati o fortemente inclinati), non ospitanti nidi.
 - 4. non riguardino zone interessate da "stazioni-specie" fino ad una distanza almeno 30 metri così come presenti e segnalate nelle cartografie della biodiversità reperibili su www.ambienteinliguria.it
 - 5. non comportino alterazione di "habitat di specie" in base alle specie tutelate all'interno del sito,
 - 6. non comportino nessuna alterazione di fasce perifluviali ben strutturate
 - 7. non vengano eseguiti nei periodi dal 01 marzo al 30 giugno e dal 15 agosto al 15 settembre, salvo che le misure di conservazione e/o l'eventuale piano di gestione non preveda diversamente
 - 8. qualora avvengano in alveo bagnato, gli interventi non vengano eseguiti nei mesi di dicembre, gennaio e febbraio, nelle acque a salmonidi e dal 1 aprile al 30 giugno nelle acque a ciprinidi, salvo che le misure di conservazione e/o l'eventuale piano di gestione non preveda diversamente
 - 9. non interessino aree di ristagno e zone umide;
 - 10. utilizzino piste di accesso all'alveo già esistenti e mezzi gommati di limitate dimensioni o con cingoli di gomma adeguati agli accessi esistenti ed omologati in conformità alle normative dell'Unione europea;
 - 11. adottino, qualora necessario, tecniche tali da impedire l'ingresso e/o l'incremento della diffusione delle specie vegetali esotiche.

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

SCHEMA N..... NP/24907 DEL PROT. ANNO 2012	REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Ambiente Progetti e Programmi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale - Settore
---	--

ALLEGATO E

MODULO DI PREVALUTAZIONE DI INCIDENZA DA ALLEGARE AL PROGETTO/INTERVENTO

Il sottoscritto/a
 Residente a Via n.
 Sede legale
 Codice fiscale
 allega il presente modulo al progetto di
 relativo all'area ubicata nel Comune di: (Prov. di)
 per consentire lo svolgimento della procedura di pre-valutazione di incidenza (Fase 1)

Caratteristiche del progetto/intervento

Descrizione delle tipologie delle azioni/opere

.....

Descrizione delle dimensioni del progetto/ambito di riferimento dell'intervento

.....

Uso delle risorse naturali

.....

Produzione di rifiuti

.....

Inquinamento e disturbi ambientali prodotti

.....

Rischio di incidenti (sostanze e tecnologie utilizzate)

.....

Descrizione dell'area oggetto di progetto/intervento

Elementi naturali presenti

(indicare habitat e specie presenti nelle cartografie regionali e nelle schede Rete Natura 2000)
(www.ambienteinliguria.it)

Elementi paesaggistici dell'intorno quali

Zone umide d'acqua dolce o salmastra, prati umidi, corsi d'acqua

Maceri, stagni, laghetti, risorgive o fontanili

Boschi o boschetti

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta.
 Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

Alberi isolati, in gruppo, in filare, siepi

Arbusteti

Prati permanenti o pascoli

Altro (ambienti rocciosi, grotte, dune, ecc.)

Area agricola

Area vasta d'influenza del progetto/intervento
Interferenza con il sistema ambientale

Interferenze con le componenti abiotiche (suolo, acqua, aria, etc)

.....
Interferenze con componenti biotiche (specie animali, vegetali, habitat)

.....
Connessioni ecologiche interessate (Rete Ecologica regionale)

.....
Pertanto, viste:
- le caratteristiche del progetto e dell'area interessata,
- le possibili interferenze con il sistema ambientale,
- la conformità con le misure di conservazione ed il piano di gestione vigenti e con la normativa vigente in materia di biodiversità

Il/la sottoscritto/a
pertanto, sulla base delle dichiarazioni come sopra rese,

richiede

parere di pre-valutazione di incidenza

Data: Firma del Soggetto proponente/Legale rappresentante

Note esplicative:

- 1 – Qualora alcune delle informazioni richieste siano già contenute nel progetto, nel presente modulo vanno richiamate le parti dello stesso dove sono indicate le relative informazioni e vanno compilate solo le restanti voci.
- 2 – Al presente modulo va allegata idonea cartografia, con l'indicazione dell'area oggetto di intervento, +qualora non sia già compresa nel progetto da presentare all'autorità competente.

ALLEGATO F

**MODULO DI COMUNICAZIONE
DI INIZIO LAVORI DI TAGLIO BOSCHIVO**

All'Ente Gestore del Sito Rete Natura 2000

Indirizzo _____

Località _____

Oggetto: comunicazione di inizio operazioni di taglio per superfici superiori a 4 ettari (5 per i castagneti) ¹.

Il sottoscritto _____ nato a _____
(prov. _____), il _____ e residente in _____
(prov. _____), via/piazza/loc. _____
n. _____, tel. _____, possessore del
bosco come sotto indicato

COMUNICA

ai sensi e per gli effetti di:

- art. 6 del Regolamento regionale 29 giugno 1999 n. 1
- art. 3 comma 1 lettera d) del Regolamento regionale 24 dicembre 2008 n. 5
- all'art.6 comma 2 Legge regionale 10 luglio 2009, n. 28

di voler effettuare, nell'anno silvano _____ nel rispetto delle prescrizioni di cui alle norme sopra citate, il taglio nel bosco sito in Comune/i di _____, Località _____.

Le operazioni di taglio inizieranno in data _____ e termineranno indicativamente in data _____, la superficie totale accorpata del bosco in possesso entro il quale ricade la parte da tagliare è di _____ ha.

Ubicazione della tagliata:

foglio _____ mappali _____ coordinate GPS² _____

foglio _____ mappali _____ coordinate GPS _____

foglio _____ mappali _____ coordinate GPS _____

foglio _____ mappali _____ coordinate GPS _____

foglio _____ mappali _____ coordinate GPS _____

foglio _____ mappali _____ coordinate GPS _____

superficie della tagliata _____ ha,

¹ La comunicazione deve pervenire all'Ufficio cui è indirizzata almeno trenta (30) giorni prima della data fissata per l'inizio delle operazioni di taglio. In caso di contestazione fa fede la data di ricezione della comunicazione inviata a mezzo Raccomandata A/R o consegnata a mano dietro "accusa di ricevuta".

² Opzionale: nel caso positivo le coordinate dovranno essere prese al centro dell'area oggetto di taglio

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta.

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.....

Data - IL SEGRETARIO

SCHEMA N. NP/24907
DEL PROT. ANNO 2012

REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

Dipartimento Ambiente
Progetti e Programmi per la Tutela e Valorizzazione Ambientale - Settore

specie legnosa/e interessata/e dal taglio _____

pendenza prevalente del terreno _____ %,

età indicativa ³ _____.

GOVERNO (barrare la casella che occorre): CEDUO ☐ FUSTAIA ☐ GOVERNO MISTO ☐

Rilascio matricine SI ☐ NO ☐ (NO possibile solo per castagno, robinia, nocciolo)

Se SI: matricine a gruppi ☐ matricine distribuite uniformemente sulla tagliata ☐

Fornisce inoltre le seguenti ulteriori notizie esplicative:

tipologia del taglio ⁴: _____

modalità di esbosco: _____

altre notizie: _____

Luogo e data _____

Firma _____

Si allega fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità.

_____ FINE TESTO _____

³ Indicare a seconda dei casi: età del ceduo, età dell'alto fusto coetaneo; età delle matricine nel ceduo composto; indicazione di disetaneità quando questa ricorre.

⁴ Indicare: taglio a raso, taglio per piede d'albero, taglio definitivo; taglio di sementazione; taglio secondario; taglio di sgombero; altro ..

Testo CONCORDATO dalla GIUNTA in corso di seduta .

Il presente ATTO è parte integrante della CARTELLA relativa allo schema N.

Data - IL SEGRETARIO